

Diritto vigente	nuovo
<p><i>Art. 31, cpv. 3 e 4 OASA</i></p> <p>³ L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente può essere autorizzato se:</p> <ol style="list-style-type: none"> vi è la domanda di un datore di lavoro secondo l'articolo 18 lettera b LStrI; sono rispettate le condizioni di salario e di lavoro secondo l'articolo 22 LStrI; il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI. <p>⁴ L'esercizio di un'attività lucrativa indipendente può essere autorizzato se:</p> <ol style="list-style-type: none"> sono rispettate le condizioni necessarie al finanziamento e all'esercizio di tale attività secondo l'articolo 19 lettera b LStrI; il richiedente dispone di un'abitazione conforme ai suoi bisogni secondo l'articolo 24 LStrI. 	<p><i>Art. 31 cpv. 3 e 4 P-OASA</i></p> <p>³ L'esercizio di un'attività lucrativa dipendente o indipendente non è soggetto ad autorizzazione.</p> <p>⁴ <i>Abrogato</i></p>
<p><i>Art. 53a OASA</i> (art. 85 LStrI e art. 43 LAasi)</p> <p>Il richiedente l'asilo, lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione che partecipa a un programma d'occupazione secondo l'articolo 43 capoverso 4 LAasi sottostà alle condizioni stabilite in tale programma.</p>	<p><i>Art. 53a P-OASA</i> (art. 30 cpv. 1 lett. 1 LStrI; art. 43 cpv. 4 e 75 cpv. 4 LAasi)</p> <p>Il richiedente l'asilo, lo straniero ammesso provvisoriamente o la persona bisognosa di protezione che partecipa a un programma d'occupazione sottostà alle condizioni stabilite in tale programma.</p>
<p><i>Art. 65 cpv. 4 lett. a OASA</i></p> <p>⁴ La notifica dei dati di cui al capoverso 2 può essere effettuata da un terzo se questi:</p> <ol style="list-style-type: none"> è incaricato nel quadro di un programma cantonale d'integrazione (art. 14 dell'ordinanza del 15 agosto 2018¹ sull'integrazione degli stranieri; OIntS); o 	<p><i>Art. 65 cpv. 4 lett. a, cpv. 7 e 8 P-OASA</i></p> <p>⁴ La notifica dei dati di cui al capoverso 2 può essere effettuata da un terzo se questi:</p> <ol style="list-style-type: none"> sostiene l'integrazione o la reintegrazione professionale presso un fornitore di provvedimenti incaricato da un'autorità; o <p>⁷ L'inizio di un'attività lucrativa non soggiace all'obbligo di notifica se:</p> <ol style="list-style-type: none"> la persona in questione è stata collocata da un fornitore di provvedimenti finalizzati all'integrazione o alla reintegrazione professionale incaricato da un'autorità; l'autorità cantonale competente nel luogo di lavoro ha espresso il proprio consenso di principio; e il compenso è inferiore al salario mensile lordo di 600 franchi determinante per il calcolo della somma forfettaria globale versata dalla Confederazione secondo gli articoli 23 e 27 dell'ordinanza 2 dell'11 agosto 1999² sull'asilo oppure si tratta di un provvedimento in vista di una formazione professionale di base secondo l'articolo 12 della legge del 13 dicembre 2002³ sulla formazione professionale (LFPr). <p>⁸ I capoversi 4 e 7 si applicano per analogia alle autorità che attuano direttamente provvedimenti d'integrazione e di reintegrazione professionale.</p>
<p><i>Art. 21 OEAE Ripartizione sui Cantoni</i></p> <p>La ripartizione sui Cantoni e il cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente sono retti dagli articoli 21 e 22 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999⁴.</p>	<p><i>Art. 67a E-OASA Cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente</i> (art. 85b LStrI)</p> <p>¹ Un cambiamento di Cantone secondo l'articolo 85b capoverso 2 lettera b LStrI è autorizzato segnatamente in</p>

¹ RS 142.205

² RS 142.312

³ RS 412.10

⁴ RS 142.311

<p><i>Art. 22, cpv. 2 OAsi 1</i></p> <p>² Un cambiamento di Cantone è disposto dalla SEM soltanto con il consenso di entrambi i Cantoni, se è rivendicata l'unità della famiglia o se vi è grave minaccia per il richiedente l'asilo o altre persone.</p>	<p>caso di violenza domestica, se tale cambiamento è necessario per proteggere la salute della vittima o di altre persone.</p> <p>² Considerato il tragitto per recarsi al lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza segnatamente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. il tragitto supera le due ore sia per l'andata sia per il ritorno; o b. per recarsi al lavoro la persona ammessa provvisoriamente deve utilizzare i trasporti pubblici, e con i trasporti pubblici il luogo di lavoro non è raggiungibile o è raggiungibile solo difficilmente. <p>³ Considerato l'orario di lavoro, non è ragionevole esigere la permanenza nel Cantone di residenza segnatamente se:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. per recarsi al lavoro la persona ammessa provvisoriamente deve utilizzare i trasporti pubblici, e i trasporti pubblici non circolano all'inizio o alla fine dell'orario di lavoro; b. devono essere svolti incarichi di lavoro con breve preavviso, per esempio servizi di picchetto. <p>⁴ Per valutare la dipendenza dall'aiuto sociale è determinante la situazione futura nel nuovo Cantone.</p> <p>⁵ La SEM può disporre un cambiamento di Cantone se entrambi i Cantoni in questione sono d'accordo.</p>
<p><i>Art. 74, rubrica e cpv. 3 OASA</i> (art. 85 cpv. 7, 7bis e 7ter LStrI)</p> <p>³ Se le condizioni temporali per il ricongiungimento familiare di cui all'articolo 85 capoverso 7 LStrI sono adempite, la domanda d'inclusione nell'ammissione provvisoria va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi. Se il legame familiare insorge dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 85 capoverso 7 LStrI, tale termine decorre da detto momento.</p>	<p><i>Art. 74, rubrica e cpv. 3 P-OASA</i> (art. 85c cpv. 1 e 2 LStrI)</p> <p>³ Se le condizioni temporali per il ricongiungimento familiare di cui all'articolo 85c capoverso 1 LStrI sono adempite, la domanda d'inclusione nell'ammissione provvisoria va presentata entro cinque anni. La domanda per il ricongiungimento dei figli in età superiore ai 12 anni va presentata entro 12 mesi. Se il legame familiare insorge dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 85c capoverso 1 LStrI, tale termine decorre da detto momento.</p>
<p><i>Art. 74a, rubrica e cpv. 2 OASA</i> (art. 85 cpv. 7 lett. d e cpv. 7^{bis} LStrI)</p> <p>² Se la condizione di cui al capoverso 1 non è adempita, è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento, conformemente all'articolo 85 capoverso 7^{bis} LStrI.</p>	<p><i>Art. 74a, rubrica e cpv. 2 P-OASA</i> (art. 85c cpv. 1 lett. d LStrI)</p> <p>² Se la condizione di cui al capoverso 1 non è adempita, è sufficiente l'iscrizione a un'offerta di promozione linguistica che consenta di raggiungere almeno il livello di riferimento A1 del quadro di riferimento.</p>
<p><i>Art. 53, lett. d OAsi 2</i></p> <p>La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l'entrata diretta in Svizzera, segnatamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l'articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l'articolo 85 capoverso 7 LStrI⁵; 	<p><i>Art. 53 lett. d P-OAsi 2</i></p> <p>La Confederazione può assumersi le spese necessarie per l'entrata diretta in Svizzera, segnatamente per:</p> <ul style="list-style-type: none"> d. persone la cui entrata in Svizzera è autorizzata nel quadro del ricongiungimento familiare di rifugiati riconosciuti giusta l'articolo 51 capoverso 4 LAsi o giusta l'articolo 85c capoverso 1 LStrI;

<p><i>Art. 21 OEAE Ripartizione sui Cantoni</i></p> <p>La ripartizione sui Cantoni e il cambiamento di Cantone di persone ammesse provvisoriamente sono retti dagli articoli 21 e 22 dell'ordinanza 1 sull'asilo dell'11 agosto 1999⁶.</p>	<p><i>Art. 21 P-OEAE Ripartizione sui Cantoni</i></p> <p>La ripartizione sui Cantoni di persone ammesse provvisoriamente è retta dagli articoli 21 e 22 dell'ordinanza 1 dell'11 agosto 1999⁷ sull'asilo.</p>
<p><i>Art. 24 OEAE Ricongiungimento familiare</i> (Art. 85, al. 7 LSrl)</p> <p>La procedura concernente il ricongiungimento familiare delle persone ammesse provvisoriamente in Svizzera è retta dall'articolo 74 dell'ordinanza del 24 ottobre 2007⁸ sull'ammissione, il soggiorno e l'attività lucrativa (OASA).</p>	<p><i>Art. 24 P-OEAE</i></p> <p><i>Abrogato</i></p>

⁶ RS 142.311

⁷ RS 142.311

⁸ RS 142.201